

Lak Line s.r.l.

Sede Legale: via Costalovaia 1 E/F Busalla – (GE)

Iscritta al Registro Imprese di Genova - C.F. e n. iscrizione 03337220101

Iscritta al R.E.A. di Genova al n. GE347076

Capitale Sociale € 200.000,00 interamente versato

P.IVA n. 03461620100

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE

*in favore della società di nuova costituzione
“PG srl”*

(ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile)

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1. Società partecipanti alla scissione	4
1.1 - Società scissa.....	4
1.2 - Società beneficiaria	5
2. Statuto della società scissa ed atto costitutivo della società beneficiaria.....	6
2.1 - Società scissa.....	6
2.2 - Società beneficiaria	6
3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione	6
4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro	8
5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria.....	8
6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci	9
7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione	9
8. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti.....	9
9. Obiettivi e vantaggi dell'operazione di scissione	9
10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote	12
11. Data di efficacia della scissione.....	13
11.1 - Effetti civilistici e contabili.....	13
11.2 - Effetti fiscali: imposte dirette.....	13
11.3 - Effetti fiscali: imposte indirette.....	13
12. Pubblicazione del progetto di scissione	14
13. Altre informazioni.....	14

INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato A: copia statuto società beneficiaria post scissione

PREMESSA

Il presente progetto di scissione è stato redatto dall'organo Amministrativo della società "Lak Line Srl" (successivamente anche indicata come "società scindenda" o "scissa" o "Lak Line") ai sensi dell'art. 2506-bis e dell'art. 2501-ter del Codice Civile, al fine di illustrare l'operazione di scissione parziale e proporzionale della società in parola, in favore di una società di nuova costituzione, che assumerà la denominazione di "PG Srl" (successivamente anche indicata come "società beneficiaria").

In particolare, l'operazione che sarà sottoposta all'approvazione dei soci della società "Lak Line Srl", ha l'obiettivo di favorire il passaggio generazionale tra il socio maggioritario e la nuova generazione di soci e futuri amministratori consentendo a questi ultimi di concentrarsi sul core business aziendale e, allo stesso tempo, salvaguardando il patrimonio immobiliare della scissa dai rischi dell'attività di commercio da essa svolta.

Contestualmente il socio ed amministratore attuale potrà nel tempo meglio dedicarsi alla gestione ed all'ampliamento degli assets immobiliari contenuti nel presente "progetto di scissione" che verranno trasferiti alla "PG Srl".

Conseguentemente, come meglio illustrato al successivo paragrafo 9, verrà attuata la separazione del compendio immobiliare dal comparto industriale, commerciale ed operativo, razionalizzando le attività della società scissa, che si focalizzerà sullo sviluppo delle attività industriali e commerciali, e della società immobiliare che si occuperà della gestione, manutenzione ed ampliamento del compendio immobiliare.

Infatti, a seguito dell'operazione di seguito descritta, la suddetta società beneficiaria di nuova costituzione quale detentrica degli immobili che le verranno assegnati con l'operazione di scissione, acquisirà un ulteriore immobile che verrà destinato alle attività industriali della società scissa.

La società beneficiaria potrà inoltre ricevere finanziamenti dalla società scissa.

Entrambe le società, ciascuna a favore dell'altra, potranno costituire garanzie – pignoratorie, fidejussorie o di qualsiasi altro tipo.

La società scissa continuerà la propria attività industriale e commerciale.

La società beneficiaria non andrà quindi a svolgere un'attività di "mero godimento" ma essa svolgerà un'attività commerciale diretta allo sfruttamento dei beni immobili ricevuti dalla scissione e da quelli che acquisirà autonomamente in funzione della ottimale realizzazione del "core business" originario della scissa. In particolare, l'operazione è finalizzata

complessivamente alla realizzazione della continuità aziendale essendo esclusi atti realizzativi sia degli immobili sia delle quote della scissa e della beneficiaria.

Inoltre, i canoni di locazione che saranno praticati alla scissa, saranno “canoni di mercato” onde consentire alla beneficiaria di raggiungere l’equilibrio della sua situazione economica, a fronte degli oneri derivanti dai mutui che essa dovrà accendere per la costruzione del nuovo immobile.

1. Società partecipanti alla scissione

1. 1 - Società scissa

La società scissa, ovvero la “Lak Line Srl”, ha sede in Busalla (GE), via Costalovaia n. 1 E/F, capitale sociale € 200.000,00 (duecentomila/00) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03337220101, partita IVA 03461620100, iscritta al REA di Genova n. GE347076, con indirizzo di posta elettronica certificata lakline@certibiz.it, ed ha la seguente compagine sociale:

- MERIGGI PIERLUIGI, quota posseduta di euro 196.000,00 pari al 98% del capitale sociale
- MERIGGI GIANLUCA, quota posseduta di euro 4.000,00 pari al 2% del capitale sociale

La Lak Line Srl venne costituita il 20 luglio 1992, con atto del notaio Luigi Castello e con sede in Genova dai quattro Soci fondatori, negli anni dal 1992 ad oggi la Società ha radicalmente modificato il proprio assetto sociale tanto che i Soci fondatori oggi non sono più presenti nella compagine sociale e, in seguito a cessioni di quote e recessi da parte di altri Soci, si è arrivati a concentrare la totalità delle quote nella famiglia Meriggi, ad oggi Pierluigi Meriggi detiene il 98% delle quote ed il proprio figlio, Gianluca, il residuo 2%.

La Società venne costituita con lo scopo principale di offrire un nuovo interlocutore nel settore delle tende da sole. Ben presto però tale settore venne progressivamente abbandonato ed in seguito dismesso totalmente, per dedicarsi al settore dei teloni per camion e container, trasferendo la sede sociale da Genova, in un primo tempo in Savignone, e successivamente, perfezionato l’acquisto di un nuovo capannone industriale, in Busalla, in modo tale da essere più vicini e più comodi al porto di Genova.

Con l’occasione venne profondamente riformata l’attività, avendo a disposizione spazi maggiori, passando dai teli per camion, a quelli per container, ed in particolare alla copertura per container open top, e, in tempi più recenti, anche alla fornitura di pavimenti e di tutti i

materiali occorrenti per la riparazione dei container, nonché alla fornitura di sistemi per l'isolamento termico dei container e sistemi di controllo della temperatura per il trasporto di derrate alimentari, acque, vini e bevande ed in genere tutto ciò che richiede temperature controllate.

Sempre in questa ottica, nel corso degli anni duemila la Società ha sviluppato e prodotto in proprio, appoggiandosi a primaria industria specializzata, due macchinari in grado di realizzare, quasi senza intervento umano, teli standard per container, realizzando i tagli, l'occhiellatura e l'imballaggio del telo, sulla base di un disegno standard preimpostato.

Tale attività viene ad oggi realizzata in uno stabilimento in affitto a Paitone in provincia di Brescia.

I piani di sviluppo dell'attività industriale della Società prevedono l'apertura di un nuovo stabilimento in provincia di Alessandria dove poter trasferire le attività che oggi vengono svolte a Brescia, e, in virtù di tale espansione, ed in ottica strategica, si rende opportuno incorporare il patrimonio immobiliare della Società mediante una scissione societaria che vedesse la costituenda nuova società beneficiaria degli assets relativi al patrimonio immobiliare con l'obiettivo di conseguire una più efficace amministrazione degli immobili nonché di razionalizzare le attività delle due imprese, focalizzando ciascuna di esse sui rispettivi obiettivi, al fine di migliorare la gestione dei rischi.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto:

- MERIGGI PIERLUIGI, Presidente del Consiglio di amministrazione
- MANCINI GINO, Consigliere

L'assetto organizzativo che la Società si è data è caratterizzato dalla presenza di un Presidente del Consiglio di amministrazione e da un Consigliere, al fine di rendere più snello l'organo amministrativo e meglio vigilare e gestire le varie aree aziendali strategiche.

La Società è dotata di un Collegio Sindacale, indipendente, al quale è stato affidato anche il controllo contabile e la Revisione.

1.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria, ovvero la "PG Srl", sarà iscritta al Registro Imprese di Genova e avrà sede in Genova (GE), Via Cesarea 2/16, con capitale sociale di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Avrà ovviamente la medesima compagine sociale e la stessa percentuale di partecipazione al capitale sociale.

Verrà proposto, all'Assemblea costituente la società beneficiaria, la nomina di un amministratore unico, e, nel tempo, gli organi amministrativi delle due società verranno opportunamente distinti in ragione delle due differenti gestioni economiche e delle finalità della scissione.

2. Statuto della società scissa ed atto costitutivo della società beneficiaria

2. 1 - Società scissa

Lo statuto della società "Lak Line Srl" non sarà oggetto di modifiche e resterà quindi quello attualmente in vigore.

2.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto (allegato "A").

3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione

Ai sensi dell'articolo 2506-bis e 2501-ter Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scissa che verranno trasferiti alla società beneficiaria sono di seguito esposti nella successiva tabella, ai seguenti valori riferiti alla data del 31 dicembre 2024.

Attività	
Fabbricato in Busalla, Via Costalovaia 1 E/F	627.617,73
Totale	627.617,73

Passività	
Fondo ammortamenti Via Costalovaia 1 E/F	433.735,38

Totale	433.735,38
---------------	-------------------

Con riferimento all'attivo, i fabbricati di proprietà della scissa presenti nella sopra riportata situazione patrimoniale, che verranno trasferiti alla società beneficiaria vengono dettagliatamente riepilogati di seguito:

- 1) Fabbricato sito in Busalla, Via Costalovaia 1, identificato al foglio 11 mappale 381, subalterno 6, categoria D/1, rendita euro 3.625,53
- 2) Fabbricato sito in Busalla, Via Costalovaia 1, identificato al foglio 11 mappale 381 subalterno 7, categoria D/1, rendita euro 3.625,53

comprensivi di accessori, pertinenze, aree urbane e parcheggi.

Detti immobili risultano iscritti nell'inventario della società con le seguenti indicazioni:

- 1) Fabbricato in Busalla, Via Costalovaia 1 E/F, foglio 11, mappale 381 subalterni 6 e 7, per un valore lordo di euro 627.617,73 (di cui quota non ammortizzabile riferita all'area fabbricabile di euro 167.826,07) e ammortizzato per euro 433.735,38, per un valore netto contabile di euro 193.882,35.

Fatti salvi gli esatti dati identificativi e catastali, così come verranno individuati nel definitivo atto di scissione.

Gli immobili sono quindi iscritti nel bilancio della società "Lak Line Srl" per un valore totale di € 627.617,73 con fondo ammortamento pari a complessivi € 433.735,38.

Ai fini della scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del capitale sociale della società scissa che rimane pertanto pari ad € 200.000,00 in quanto la riduzione del patrimonio verificatosi in capo alla società ha intaccato solamente le riserve, ed in particolare la sola riserva di rivalutazione opportunamente liberata del vincolo fiscale mediante il pagamento dell'apposita imposta, e quindi liberamente utilizzabile.

Nello specifico, le riserve della società scissa verranno decurtate per un ammontare complessivo di € 193.882,35. Parte di tale importo verrà poi riallocata a capitale sociale in capo alla beneficiaria per € 50.000,00, mediante sottoscrizione, in misura proporzionale alle quote possedute nella società scissa, dai soci della società Lak Line Srl.

La restante parte sarà imputata a riserva disponibile.

Il patrimonio netto contabile della beneficiaria a seguito dell'operazione di scissione sarà quello indicato nel seguente prospetto:

Patrimonio Netto	
Capitale Sociale	50.000,00
Riserve disponibili	143.882,35
Patrimonio Netto Contabile	193.882,35

Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alla società beneficiaria del patrimonio costituito dagli elementi sopra indicati, verrà trasferito un patrimonio netto nella misura fissa di € 193.882,35.

E' fatta salva la regolazione in denaro delle eventuali differenze nella consistenza contabile degli elementi patrimoniali attivi e passivi riferibili al patrimonio netto assegnato alla beneficiaria al momento di efficacia giuridica della scissione, rispetto ai medesimi elementi patrimoniali attivi e passivi riferibili al patrimonio netto assegnato alla stessa nel presente progetto (al 31/12/2024).

Tali differenze verranno regolate in denaro, e non comporteranno, di conseguenza, alcuna variazione all'ammontare del patrimonio netto contabile assegnato alla beneficiaria (che si ripete essere pari a € 193.882,35).

Ai fini della riduzione del patrimonio netto della società scissa non si rende necessario intaccare il capitale sociale ma utilizzare unicamente le riserve formatesi nel corso degli anni. Tali riserve verranno ricostituite nel bilancio della società beneficiaria e in parte utilizzate per la formazione del capitale sociale.

4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

Ai soci della società "Lak Line Srl", verranno assegnate le quote della società "PG Srl" in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa.

In particolare, poiché non si è in presenza di una società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico netto della società beneficiaria.

5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria

Il capitale sociale della società beneficiaria neocostituita, pari ad € 50.000,00 sarà rappresentato da quote sottoscritte in misura proporzionale dai soci, determinando una partecipazione al capitale sociale così come segue:

- MERIGGI PIERLUIGI, quota attribuita pari al 98% del capitale sociale (49.000,00)
- MERIGGI GIANLUCA, quota attribuita pari al 2% del capitale sociale (1.000,00)

In tal modo conservando la loro originaria qualificazione già presente nella scissa. Altresì non è prevista alcuna cessione delle partecipazioni né della scissa né della beneficiaria.

6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote, né per la società scissa né per la società beneficiaria.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione

Non sono previsti vantaggi particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

8. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 2506-ter, terzo comma Codice civile, trattandosi di scissione mediante costituzione di una nuova società e non essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:

- situazione patrimoniale prevista all'articolo 2501-quater;
- relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'articolo 2501-quinquies e 2501-sexies Codice Civile.

9. Obiettivi e vantaggi dell'operazione di scissione

Poiché, in virtù del comma 4 dell'articolo 2506-ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intende approfondire i motivi economici che hanno indotto gli amministratori a procedere con la scissione, soffermandosi anche, in particolare, sull'assenza di profili di elusività dell'operazione, come peraltro chiaramente ratificato nella "Massima" relativa al "Parere n. 24 del 25 luglio 2006" del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive.

"Una scissione parziale proporzionale non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario".

Nel caso in specie, come accennato peraltro in premessa, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell'attività di impresa della società scissa, provvedendo a separare l'attività commerciale da quella di detenzione degli asset immobiliari, limitando presso la scissa i rischi dell'attività derivante dal commercio dalla stessa esercitata, conseguentemente le due società si occuperanno rispettivamente:

- a) la scissa, dell'attività industriale e commerciale, in totale continuità con quanto svolto ante scissione e negli stessi locali dove essa viene attualmente svolta e che verranno locati alla scissa dalla beneficiaria, contestualmente alla decorrenza giuridica della scissione;
- b) la beneficiaria, dell'attività immobiliare, anch'essa in continuità e con l'obiettivo, per intanto nel breve termine, di curare, con risorse più specificamente dedicate, l'acquisto di un nuovo stabilimento in provincia di Genova da adibire alle attività industriali della società scissa.

La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire una allocazione ottimale degli asset materiali che potranno esser meglio valorizzati nei confronti di terzi, anche al fine di acquisire eventualmente, risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti.

Nel citato parere il Comitato per l'applicazione delle norme antielusive ha ribadito la non elusività della scissione considerando quest'ultima, come ormai ribadito con orientamento costante, *"un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il*

trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa".

In particolare, con riguardo alla scissione parziale proporzionale il Comitato ha chiarito che la stessa *"non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario"*.

In concreto, per considerare elusiva un'operazione di riorganizzazione societaria deve essere verificata la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari e, cioè, l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario e l'ottenimento di vantaggi fiscali.

Nella scissione della società "Lak Line Srl" sussistono ad ogni evidenza valide motivazioni di ordine organizzativo intese a conseguire il miglioramento strutturale della gestione, l'organo amministrativo, infatti, con tale operazione esprime la volontà di:

1. favorire il passaggio generazionale tra il socio di maggioranza ed il proprio figlio che oggi detiene la minoranza delle quote sociali e che, in una successiva fase della vita aziendale, è destinato ad essere il nuovo motore propulsivo dell'azienda;
2. separare l'attività commerciale da quella immobiliare;
3. trasferire alla beneficiaria i cespiti a valori rappresentati dai costi storici presenti nella società scissa;
4. ottimizzare e controllare al meglio la redditività delle attività e sviluppare le stesse;
5. non alterare in alcun modo nell'immediato successivo periodo la scissione, la compagine sociale della beneficiaria;
6. integrare in maniera più proficua le professionalità del socio più giovane che potrà meglio focalizzarsi sull'attività industriale e commerciale.

Inoltre, si sottolinea che non vi sono intenti elusivi anche per le seguenti altre ragioni:

- a) il costo sostenuto dalla scissa per i canoni di locazione sarà corrispondentemente bilanciato dal ricavo del medesimo ammontare a favore della beneficiaria, ed entrambe le società non godono di agevolazione alcuna in merito al suddetto costo/ricavo;

- b) tutti gli altri costi di gestione, manutenzione, imposte e quant'altro relativi al compendio immobiliare oggetto della scissione, attualmente sostenuti dalla scissa, saranno sostenuti, in identica misura, dalla beneficiaria;
- c) gli oneri finanziari per l'acquisto del nuovo stabilimento che sarebbero sostenuti dalla scissa, saranno analogamente sostenuti dalla beneficiaria;
- d) è del tutto evidente che la finalità della scissione risiede in un progetto di riorganizzazione aziendale che consenta a ciascuna entità di focalizzarsi sul proprio "business" salvaguardando allo stesso tempo il patrimonio immobiliare dall'alea insita nell'attività della componente commerciale dell'impresa;
- e) la nuova generazione dei soci e futuri amministratori potrà focalizzarsi sull'attività industriale e commerciale che costituisce il "core business" dell'impresa, anche apportando le modifiche organizzative ritenute necessarie, lasciando all'attuale socio di maggioranza più specificamente la cura ed il miglioramento del compendio immobiliare, anch'esso, peraltro, di primaria importanza per l'impresa, trattandosi di stabilimenti e depositi che movimentano in entrata ed in uscita ingenti quantità di merci prodotte e commercializzate.

In virtù di quanto sopra, si evidenzia come la presente scissione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

Si ribadisce ancora che l'obiettivo dell'operazione è soprattutto quello di ottimizzare la gestione del compendio immobiliare ottimizzando, allo stesso tempo, il rischio di impresa in capo sia alla società scissa che alla beneficiaria e favorendo anche una più incisiva partecipazione del socio più giovane nella gestione dell'attività della scissa.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione passeranno alla beneficiaria in continuità di valori contabili.

Come già detto in precedenza, esiste continuità nello svolgimento dell'attività commerciale di entrambe le attività e non è prevista né la cessione degli immobili né la cessione delle quote di partecipazione delle società medesime: cessioni che, comunque, fra l'altro sarebbero del tutto contrarie alle finalità aziendali perseguite dalle due società.

10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote

Le quote della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo punto 11.1.

11. Data di efficacia della scissione

11.1 - Effetti civilistici e contabili

Ai sensi dell'articolo 2506-quater, comma primo del Codice civile, gli effetti decorrono dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese di Genova, in cui è iscritta la società scissa e dove sarà iscritta la società beneficiaria.

In conseguenza della già menzionata iscrizione, quest'ultima verrà ad esistenza, divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti agli elementi patrimoniali attivi e passivi ad esse trasferiti mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi. Infatti, dal giorno di iscrizione suddetto, la società beneficiaria avrà autonoma esistenza ed entreranno nel suo patrimonio, i beni e gli elementi attivi e passivi ad essi inerenti, elencati precedentemente, così come i diritti e gli obblighi ad essi relativi.

Inoltre, per effetto dell'art. 2506-quater, terzo comma, Codice civile, ogni società è solidalmente responsabile, limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

11.2 - Effetti fiscali: imposte dirette

Ai sensi dell'art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in capo alla scissa (art. 173, comma 5, TUIR), così come gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art. 173, comma 12, TUIR).

Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene trasferito alla beneficiaria in base alla percentuale di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati (art. 173, comma 6, TUIR).

11.3 - Effetti fiscali: imposte indirette

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2, comma 3, lettera f del DPR 633/1972.

12. Pubblicazione del progetto di scissione

Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Genova e pubblicato sul sito internet della società scissa Lak Line Srl, "www.lakline.it" ai sensi dell'articolo 2506-bis, ultimo comma, Codice civile.

13. Altre informazioni

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società beneficiaria (allegato "A") eventualmente richiesti dall'autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Genova, 19 novembre 2025

Lak Line Srl – Per il CdA (Il Presidente) – Meriggi Pierluigi

STATUTO

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"PG S.r.l.".

Art. 2 - La Società ha sede nel Comune di Genova, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

Art. 3 - La Società è costituita a tempo indeterminato.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso, con preavviso di centottanta giorni da esercitarsi mediante invio di comunicazione, trasmessa all'indirizzo della sede sociale con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 4 - La Società ha per oggetto:

- L'acquisto, la vendita, la concessione in locazione e, in generale, la gestione di beni immobili urbani e rustici aventi qualsiasi destinazione, la trasformazione di detti immobili, la ristrutturazione, il restauro, l'esecuzione di qualsiasi

opera e lavoro sugli stessi, la costruzione di fabbricati, la lottizzazione di terreni ed il loro commercio, ed altresì la conduzione e coltivazione di fondi rustici ed agricoli, la prestazione di servizi e di consulenze nel campo immobiliare ivi comprese le ricerche di mercato, nonché l'assistenza per le operazioni di rivendita ed esclusa ogni attività di mediazione e qualunque altra attività che per legge sia riservata a determinati soggetti;

- l'assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico, in altre società o imprese di qualunque tipo e con qualsiasi oggetto, italiane e straniere; la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo strategico ed operativo delle imprese nelle quali partecipa; la prestazione di servizi finanziari, commerciali, mobiliari ed immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle imprese partecipate; in tale ambito la società potrà concedere occasionalmente finanziamenti a favore delle imprese partecipate, nonché rilasciare, sempre occasionalmente, garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o di intermediari finanziari.

Sono esclusi dall'attività sociale: il rilascio di garanzie a terzi; la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.; l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti

sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi a pagamento e di intermediazioni in cambi e di ogni altra attività di cui all'art. 106 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i.; qualsiasi altra attività che sia da considerarsi riservata ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.

Essa potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale compreso rilasciare e ricevere garanzie anche reali, fidejussioni, avalli o garanzie di qualsiasi tipo a favore o da soci, società del gruppo o terzi, il tutto sempre in via occasionale e non professionale e nel rispetto delle attuali leggi in materia.

Capitale - Partecipazioni sociali

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea.

In caso di aumento di capitale le partecipazioni di nuova emissione saranno riservate in opzione ai soci in proporzione di quelle rispettivamente possedute, salva la facoltà di offrire a terzi le partecipazioni di nuova emissione così come previsto al 1° comma dell'articolo 2481 bis Cod.Civ..

In deroga all'articolo 2464 3° comma del Cod. Civ. i soci possono decidere che i conferimenti possano essere effettuati con elementi dell'attivo anche diversi dal denaro.

Art. 6 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

La Società non riconosce che un proprietario per ciascuna partecipazione.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari della partecipazione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Il possesso di una partecipazione costituisce per sé solo adesione al presente statuto ed alle decisioni dei soci prese in conformità della legge e dello Statuto.

I versamenti sulle partecipazioni saranno effettuati a norma di legge dai soci nei modi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

A carico del socio che ritardasse il pagamento decorrerà sulle somme dovute l'interesse annuo del 3% (tre per cento) in più del saggio ufficiale di sconto.

Art. 7 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili solamente per atto inter vivos e solamente a favore del coniuge o dei parenti in linea retta;

il trasferimento ad altri soggetti, anche già soci della so-

cietà, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte è soggetto al previo gradimento della maggioranza del Capitale sociale, espresso con il metodo Assembleare, ed al diritto di prelazione dei soci stessi, disciplinati dai seguenti articoli.

Il gradimento e la prelazione sono esclusi nei trasferimenti che avvengano a favore di una Società direttamente o indirettamente controllante la Società socia oppure della Società da questa direttamente o indirettamente controllata.

Sono parimenti esclusi nel caso di trasferimenti tra fiduciarie e fiduciario e viceversa, ove la Società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione.

Art. 8 - Il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione, salvo che risulti l'assenso scritto di tutti i soci, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata, ovvero posta elettronica certificata, all'Organo Amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo, i termini e le modalità di pagamento.

L'Organo Amministrativo entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata provvederà a convocare l'Assemblea per l'eserci-

zio del gradimento e della prelazione.

In caso di denegato consenso i soci dovranno indicare uno o più soggetti disposti all'acquisto al prezzo indicato dal socio o, in caso di disaccordo sul prezzo, a quello corrispondente all'effettivo valore della quota calcolato con gli stessi criteri modalità e procedure previste per il caso di recesso.

Qualora vi siano più soci disposti all'acquisto la partecipazione verrà ripartita in proporzione all'ammontare della partecipazione che in quel momento apparterrà a ciascuno di essi.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 C.C..

Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte.

Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione.

Con il termine "trasferire" si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà (a qualsiasi titolo, ivi inclusa la donazione ed il conferimento in Società) ma anche quello della nuda proprietà e/o costituzione/trasferimento di altro diritto reale sulle quote, nonché in generale di qualsiasi ne-

gozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento delle partecipazioni o di parte di essa a terzi (compreso, tra l'altro, il trasferimento fiduciario).

In caso di trasferimento a titolo gratuito l'esercizio della prelazione dovrà essere esercitato ad un prezzo pari al valore della partecipazione così come calcolato per il caso di recesso.

Decisione dei soci - Assemblee

Art. 9 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto o su quelle che gli Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto fatta eccezione per le decisioni per le quali la legge od il presente statuto prevede la delibera Assembleare o in quelle per le quali uno o più Amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale richieda l'adozione di tale metodo.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese ai sensi di legge.

Il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. In tal caso, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto da parte di tanti soci che

rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta per la deliberazione oggetto di approvazione a norma del successivo articolo 10.

Il socio che propone l'adozione di una decisione dovrà fornire copia del documento da approvare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti gli altri soci nonché all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, se nominato. Nel caso di proposta avanzata dall'Organo Amministrativo la stessa deve essere portata a conoscenza di tutti i soci e del Collegio Sindacale, se nominato, con le medesime modalità di cui sopra.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si considera assunta quando, entro il termine indicato nella proposta l'Organo Amministrativo riceve copia della decisione approvata per iscritto da tanti soci che rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta a norma del successivo articolo 10.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata astensione.

L'Organo Amministrativo entro dieci giorni dalla data di assunzione della decisione darà comunicazione scritta dell'avvenuta approvazione a tutti i soci e al Collegio Sindacale, se nominato, indicando: i soci favorevoli, contrari o astenuti

con il capitale da ciascuno rappresentato; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni assunte dai soci in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2473 C.C..

Art. 10 - L'Assemblea è convocata nella sede sociale o nel luogo, purché nell'ambito dell'Unione Europea, che sarà indicato nell'avviso di convocazione da spedirsi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nei modi di legge. L'avviso potrà essere redatto anche su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e potrà esser spedito con qualsiasi sistema di comunicazione tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio. L'avviso potrà contenere anche le modalità di riunione di una Assemblea di seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta.

L'assemblea dei soci si può svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura delle società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere comunque svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione,

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Saranno tuttavia valide anche le assemblee non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci se nominati, saranno presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea dei soci tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni previste dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 2° comma codice civile sono prese con il voto favorevole di

tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, salvo i casi in cui l'intervento del Notaio è prescritto dalla legge o venga richiesto dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 11 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci i cui diritti acquisiti sulle partecipazioni siano stati depositati presso il Registro delle Imprese alla data della Assemblea.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea, può mediante delega scritta, farsi rappresentare da un mandatario anche non socio nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dal più anziano degli Amministratori; in caso di suo impedimento o di sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa tra i presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti ed, occorrendo da due scrutatori scelti nello stesso modo.

La redazione del verbale, anche nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla legge, può essere affidata ad un Notaio.

Amministrazione

Art. 13 - La Società potrà esser amministrata alternativamente secondo quanto stabilito dai soci, all'atto della nomina, dai seguenti organi composti da persone scelte anche tra i non soci:

- un Amministratore Unico;
- due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo il numero e con le competenze stabilite dai soci all'atto della nomina;
- con metodo collegiale da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri secondo il numero stabilito dai soci all'atto della nomina.

La durata in carica dell'Organo Amministrativo viene stabilito dai soci e resta fissato fino a diversa decisione degli stessi.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altre cause venga a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all'articolo 2386 Cod. Civile.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti o la metà degli stessi, se il Consiglio è composto di due membri, l'intero Consiglio si intende decaduto e dovrà essere sottoposta ai soci entro 15 giorni la decisione per la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

Il Consiglio, se a ciò non avrà provveduto l'Assemblea, nomina nel proprio seno il Presidente.

Può nominare altresì il Segretario del Consiglio che potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, fissandone l'emolumento.

Art. 14 - L'Organo Amministrativo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito dell'Unione Europea, su richiesta del Presidente e, se nominato, di un amministratore delegato, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della Società.

La convocazione dell'Organo Amministrativo è fatta con avviso redatto su qualsiasi supporto e spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione, che ne garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nel caso d'urgenza, almeno due giorni liberi prima a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere anche mediante la procedura di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

In tal caso la decisione, ferme le maggioranze richieste dal successivo articolo 16, è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le modalità di consultazione e di acquisizione del consenso

degli Amministratori non sono soggette ad alcun vincolo procedurale purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione a tutti gli aventi diritto e al Collegio Sindacale, se nominato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione darà comunicazione scritta dell'avvenuta approvazione delle decisioni a tutti gli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, entro il termine di dieci giorni dall'approvazione, indicando: i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri.

Art. 15 - L'Organo Amministrativo è investito di ogni più ampio potere di amministrazione della Società, essendo ad esso demandato tutto ciò che per legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dall'articolo 2381 C.C. può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri od a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Art. 16 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono prese a maggioranza assoluta dei

componenti in carica.

In caso di parità prevale il voto del Presidente ove il Consiglio non sia composto da due soli membri.

Esse sono fatte constare su un apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Nello stesso registro devono essere riportate le decisioni adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Rappresentanza legale e firma sociale

Art. 17 - La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico oppure in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, al Presidente e all'Amministratore o Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe loro conferite.

Nel caso di nomina di più Amministratori la rappresentanza legale e la firma sociale spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente secondo il modo in cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione all'atto della nomina.

Organo di controllo e

revisione legale dei conti

Art. 18 - L'Organo di Controllo della Società, ove nominato per volontà dell'Assemblea o obbligatorio per disposto normativo, è costituito da:

- un Sindaco Unico nominato a norma di legge, salvi i casi in

cui sia necessaria ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, ovvero sia ritenuta opportuna dall'Assemblea, la nomina di un Collegio Sindacale; a detto organo potrà essere attribuita all'atto della nomina e quindi spettare anche la funzione di controllo legale dei conti, nel qual caso i suoi membri dovranno avere la qualifica di revisore contabile;

qualora detta funzione di controllo legale dei conti non venga attribuita all'organo sindacale, allora dovrà essere esercitata alternativamente da un revisore ovvero da una società di revisione ai sensi di Legge;

- un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale; nel qual caso il controllo di legalità è svolto dai soci.

L'organo di controllo è nominato per tre esercizi e l'Assemblea ne determina all'atto della nomina il compenso per lo stesso periodo;

le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione con le stesse modalità previste per l'assemblea.

Sia ai casi di nomina facoltativa sia ai casi di nomina obbligatoria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2477 C.C. e, in quanto compatibili, quelle in materia di s.p.a.

Recesso del socio

e determinazione del valore

della partecipazione del recedente

Art. 19 - Il diritto di recesso spetta ai soci:

nel caso in cui la durata della società sia a tempo indeterminato;

in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

I soci che recedono dalla Società ai sensi degli articoli 2469 e 2473 C.C. hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni da essa posseduti, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente;

si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società, ovvero nel maggior termine che sarà stabilito dall'Assemblea

con l'accordo del socio recedente.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

In tal caso l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo in misura corrispondente il capitale sociale: in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile.

Tuttavia, se per effettuare il rimborso della partecipazione del socio receduto da parte della Società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, convocare in Assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale sociale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società.

Bilancio - Utili - Finanziamenti dei soci e titoli di debito

Art. 20 - L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dal-

la scadenza dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni da tale scadenza qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative all'oggetto ed alla struttura della Società.

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e comunque il 20% sarà destinato al fondo riserva legale sino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di Euro 10.000,00;
- b) il resto secondo le deliberazioni dell'Assemblea, nel rispetto delle partecipazioni dei soci.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luogo e termine stabiliti dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

Art. 21 - La Società può acquisire tra i soci fondi a titolo di Finanziamenti da rimborsare agli stessi, nel rispetto della normativa vigente.

I versamenti fatti dai soci alla Società a qualsiasi titolo non saranno in alcun modo produttivi di interessi, salvo che sia diversamente pattuito in forma scritta.

Il credito dei soci verso la Società per finanziamento è in-

trasferibile separatamente dalla quota di partecipazione.

Il trasferimento di una quota di partecipazione societaria è comprensivo anche della successione nel relativo rapporto di versamento dei soci sia esso a titolo di integrazione od in conto aumento del capitale sociale sia a titolo di finanziamento; pertanto l'effettuata cessione comporterà automaticamente per la Società la sostituzione della parte cedente con la parte cessionaria quale soggetto creditore, pro quota, dell'importo versato per tali titoli, nonché il conferimento di espresso mandato alla Società stessa di effettuare la relativa conseguente variazione contabile.

Art. 22 - La Società potrà anche emettere, con decisione dei soci, titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Scioglimento e liquidazione

Art. 23 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed i poteri dei liquidatori stessi.

Clausola compromissoria

Art. 24 - Qualunque controversia (fatte salve quelle non compromettibili per legge) fosse per insorgere fra i soci, oppure tra i soci e la Società o fra i soci ed aventi causa di un socio e la Società, o fra i soci e gli Amministratori e/o Liqui-

datori, o tra gli organi sociali e alcuni membri di tali organi in dipendenza dei rapporti o dell'attività sociale e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto, e ciò anche in caso di liquidazione della Società, sarà demandata per la sua risoluzione ad un arbitro da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società ad istanza della parte più diligente, sentite le altre parti entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora le parti non fossero tutte d'accordo per la nomina di un arbitro unico verrà nominato, sempre con le stesse modalità, un collegio arbitrale composto da tre membri.

L'arbitro unico od il collegio arbitrale giudicheranno ritualmente e secondo diritto.

Comunicazioni

Art. 25 - Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto devono esser fatte al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

E' compito del socio e/o del componente di un organo sociale comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza di indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Le comunicazioni fatte mediante posta elettronica o via telefax vanno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax comunicati ufficialmente dal socio o dal componente degli organi sociali alla Società ed iscritto nel

Registro delle Imprese. In ogni caso le comunicazioni di posta elettronica devono esser munite di firma digitale ed a quelle effettuate via fax deve seguire entro cinque giorni la trasmissione o consegna del documento originale.

Disposizioni finali e rinvio

Art. 26 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.